



Filse

Finanziaria ligure per lo sviluppo economico

PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE GARANTITO DA PEGNO CIG 9547577DC6

QUESITI E RISPOSTE

Quesito n. 1): *“conferma della possibilità di addebito quota interessi (data pagamento interessi) corrispondente a data addebito quota capitale come da piano ammortamento da voi proposto (5 quote capitali costanti al 31/12 di ogni anno). Tale modalità risulta essere l'unica attuabile dai nostri sistemi informatici e contabili e pertanto condizione indispensabile per procedere con nostra offerta. Chiariamo che le modalità di calcolo e addebito interessi sopra esposte non incideranno sulla determinazione del “Margine” che verrà indicato nella proposta definitiva”*

Risposta: Si conferma che, se richiesto dalla Banca, sarà possibile prevedere l'addebito e il pagamento degli interessi unitamente alle 5 rate annuali posticipate di rimborso del Finanziamento scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, poiché si tratta di una modifica delle condizioni contrattuali migliorativa per FI.L.S.E. sebbene ciò non avrà alcuna influenza sulla valutazione del “Margine” e sul criterio di aggiudicazione. Non sarà quindi richiesto alla Banca esprimersi in sede di offerta sulla scelta della periodicità di addebito e pagamento degli interessi.

A fronte di richiesta della Banca aggiudicataria, in sede di stipula sarà quindi consentito modificare a pag. 5 dello Schema di Contratto la definizione di “Data di Pagamento degli Interessi” come segue “indica il 31 dicembre di ciascun anno, come meglio riportato nell'Allegato “6.1.1” (Piano di ammortamento del Finanziamento)”.

Tuttavia questa eventuale diversa periodicità di addebito e pagamento non modificherà né la durata e la struttura del “Periodo di Interessi” del Finanziamento né la cadenza della relativa rilevazione trimestrale del “Tasso di Riferimento”.

Pertanto, in caso di richiesta della Banca aggiudicataria di addebito e pagamento degli interessi su base annuale, anziché trimestrale, a pag.6 dello Schema di Contratto la definizione di “Periodo di Interessi” dovrà essere coordinata e adeguata come segue “indica, fino alla Data di Scadenza Finale, ogni periodo di interesse che avrà durata pari a 3 (tre) mesi (con esclusione del primo Periodo di Interessi e, se del caso, dell'ultimo Periodo di Interessi del Finanziamento)”.

Resta inteso che il primo Periodo di Interessi avrà inizio alla Data di Erogazione e terminerà al 31 marzo 2023”.

Analogamente, a pag. 7 dello Schema di Contratto, il primo capoverso della definizione di “Tasso di Riferimento” dovrà essere coordinata e adeguata come segue “indica, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, l'“EURIBOR” a 3 (tre) mesi, base 360, ciascun tasso come rilevato il secondo Giorno Lavorativo precedente la Data di Erogazione la fine di ciascun Periodo di Interessi, o qualsiasi altro periodo concordato tra la Società e la Banca”.

* * *

Quesito n. 2): *“conferma dell'esclusione dal calcolo del margine dell'imposta sostitutiva applicata al finanziamento (cfr. modello di offerta: “fermi restando i costi, spese ed oneri fiscali espressamente previsti dal Modello di Contratto comunque a carico del beneficiario”)*

Risposta: Si conferma che nel calcolo del “Margine” non dovrà essere conteggiata l'imposta sostitutiva, come risulta dal combinato disposto della definizione a pag.6 di “Margine” e dai paragrafi 2.1.2 lett. (b) e 22 dello Schema di Contratto. Ed infatti, l'imposta sostitutiva costituisce onere fiscale previsto dal Contratto a carico del Beneficiario e, come tale, esclusa dal calcolo del “Margine”.

Firmato Il RUP

Dott. Paolo Cenedesi